



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 178 del 08/10/2025

R.G. n. 735 del 09/10/2025

Oggetto: Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 – 2020 – Sezione Speciale 2 – Operazione SI_1_24304, “Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino”, Comune di Sant’ Angelo di Brolo”. C.U.P.: E87B86000000006.- “Procedura negoziata” ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. e) del Decreto Legge 31 Marzo 2023, n.36, per l’affidamento dei Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Direzione lavori misura e contabilità. Decisione a contrarre ai sensi dell’Art. 17, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dell’Art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Il Responsabile del Procedimento SCAFFIDI TINDARO PINO sottopone al Dirigente la seguente proposta di determinazione, attestando di non trovarsi in situazioni, nemmeno potenziali, di conflitto di interessi né in condizioni e/o rapporti che implicano l’obbligo di astensione ai sensi del DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento interno.

Attesta, altresì, che l’attività istruttoria compiuta in relazione al presente procedimento è completa nonché conforme a legge, statuto e regolamento.

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Progetto, che qui di seguito viene riportata e sottoscritta ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/93:

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 34 del 06/03/2024 con la quale si è stabilito, tra l’altro di:

DI APPROVARE l’aggiornamento prezzi del progetto “Esecutivo”, trasmesso dal professionista all’uopo incaricato, con nota prot. 2495 del 26/02/2024, relativo all’intervento “**Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S.Antonino - CUP: E87B86000000006 - Cod. ReNdis 19IR726**”, per l’importo complessivo di Euro 2.403.000,00;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell’Area Manutenzioni e Protezione Civile ad avviare le procedure necessarie per l’attuazione dell’intervento oggettivato, nel rispetto dei dettami del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici”;

DI DEMANDARE al Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile tutti gli adempimenti derivanti dal presente atto;

VISTO il D.D.G. n. 1120/2025 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente con il quale è stato disposto:

Art. 2

L'operazione SI_1_20304, "Progetto per il consolidamento della località Casalotto- S. Antonino", è disimputata dal PO FESR Sicilia 2014 – 2020 ed è revocato il contributo finanziario di € 2.068.000,00, concesso per la sua realizzazione al Comune di Sant'Angelo di Brolo, con il D.D.G. n. 869 del 29.10.2019, a valere sull'Azione 5.1.1 "Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio di dissesto idrogeologico e di erosione costiera" del PO FESR Sicilia 2014–2020.

Art. 3

L'operazione SI_1_24304, "Progetto per il consolidamento della località Casalotto-S. Antonino", CUP E87B86000000006, è imputata al Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014-2020 _ Sezione Speciale 2 ed è concesso il contributo finanziario necessario alla sua realizzazione, pari ad € 2.403.000,00, in favore del Comune di Sant'Angelo di Brolo, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale del 14 novembre 2024, n. 362, recante "Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Siciliana 2014/2020. Delibera CIPESS n. 32/2021. Finalizzazione risorse residue Sezione Speciale 2".

ATTESO che occorre nominare la figura di Direttore dei Lavori;

RILEVATO che per l'espletamento di tale attività si rende necessario l'ausilio di figura professionale specializzata (Architetto – Ingegnere);

RITENUTO, pertanto opportuno e necessario, stante l'esiguità del personale interno che risulta impegnato a garantire la continuità dei servizi, affidare il servizio tecnico relativo alle prestazioni di Direzione dei lavori, misura e contabilità ad un tecnico esterno, dotato delle qualifiche e titoli necessari, nonché iscritto all'Albo Unico Regionale dei Professionisti di cui all'ex art. 12 della L.R. n. 12/2011 e s.m.i.;

ATTESO che con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 153 del 21/09/2017, l'Ing. Tindaro Pino Scaffidi, Responsabile dell'Area Manutenzioni e Protezione Civile è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO l'Art. 15 - in rubrica - *Responsabile unico del progetto (RUP)*, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone:

1. Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano il RUP tra i dipendenti assunti anche a tempo determinato della stazione appaltante o dell'ente concedente, preferibilmente in servizio presso l'unità organizzativa titolare del potere di spesa. **Resta in ogni caso ferma la possibilità per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'[allegato I.2](#), di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.** Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono pubbliche amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i propri ordinamenti, uno o più soggetti cui affidare i compiti del RUP, limitatamente al rispetto delle norme del codice alla cui osservanza sono tenute. L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato. In caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento.

3. Il nominativo del RUP è indicato nel bando o nell'avviso di indizione della gara, o, in mancanza, nell'invito a presentare un'offerta o nel provvedimento di affidamento diretto.

4. Ferma restando l'unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.

5. Il RUP assicura il completamento dell'intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell'[allegato I.2](#), o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi.

6. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono istituire una struttura di supporto al RUP, e possono destinare risorse finanziarie non superiori all'1 per cento dell'importo posto a base di gara per l'affidamento diretto da parte del RUP di incarichi di assistenza al medesimo.

7. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, in coerenza con il programma degli acquisti di beni e servizi e del programma dei lavori pubblici di cui all'[articolo 37](#), adottano un piano di formazione per il personale che svolge funzioni relative alle procedure in materia di acquisiti di lavori, servizi e forniture.

8. Negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato, è vietata l'attribuzione dei compiti di RUP, responsabile dei lavori, direttore dei lavori o collaudatore allo stesso contraente generale, al soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato e ai soggetti a essi collegati.

9. Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

VISTO l'ALLEGATO I.2 – in rubrica - Attività del RUP (Art. 15, comma 5, del Codice), che disciplina la nomina i requisiti e i compiti del responsabile unico del progetto (RUP) per l'affidamento di appalti e concessioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 5, del codice;

PRESO ATTO dell'art. 50 - in rubrica - Procedure di affidamento, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone:

1. Salvo quanto previsto dagli [articoli 62 e 63](#), le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 14](#) con le seguenti modalità:

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#), salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#).

2. Gli elenchi e le indagini di mercato sono gestiti con le modalità previste nell'[allegato II.1](#). Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, le stazioni appaltanti non possono utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

2-bis. Le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi del comma 1, lettere c), d) ed e).

3. (abrogato)

4. Per gli affidamenti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei relativi appalti sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa oppure del prezzo più basso ad eccezione delle ipotesi di cui all'[articolo 108, comma 2](#).

5. Le imprese pubbliche, per i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all'[articolo 14](#), rientranti nell'ambito definito dagli [articoli da 146 a 152](#), applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza. Gli altri soggetti di cui all'[articolo 141, comma 1, secondo periodo](#), applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale deve essere conforme ai predetti principi del Trattato sull'Unione europea.

6. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

7. Per i contratti di cui alla presente Parte la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

8. I bandi e gli avvisi di pre-informazione relativi ai contratti di cui alla presente Parte sono pubblicati a livello nazionale con le modalità di cui all'[articolo 85](#), con esclusione della trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 8 è pubblicato l'avviso sui risultati delle procedure di affidamento di cui al presente articolo. Nei casi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, tale avviso contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.

RITENUTO, per le motivazioni sopraesposte e la normativa anzi richiamata, di poter procedere mediante "Procedura negoziata", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RICHIAMATO l'Art. 29 – in rubrica - Regole applicabili alle comunicazioni – del Codice dei contratti pubblici emanato con Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale statuisce che:

1. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al codice sono eseguiti, in conformità con quanto disposto dal codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del presente codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale ovvero, per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005;

VISTO l'art. 25 – in rubrica – Piattaforma di approvvigionamento digitale – del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal [decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209](#), il quale, dispone il quale stabilisce che:

1. Le piattaforme di approvvigionamento digitale sono costituite dall'insieme dei servizi e dei sistemi informatici, interconnessi e interoperanti, utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti per svolgere una o più attività di cui all'[articolo 21, comma 1](#), e per assicurare la piena digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici. A tal fine, le piattaforme di approvvigionamento digitale interagiscono con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 23 nonché con i servizi della piattaforma digitale nazionale dati di cui all'[articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#).

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'[articolo 26](#). Le piattaforme di approvvigionamento digitale non possono alterare la parità di accesso

degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano la partecipazione alla gara anche in caso di comprovato malfunzionamento, pur se temporaneo, delle piattaforme, anche eventualmente disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del malfunzionamento.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non dotati di una propria piattaforma di approvvigionamento digitale si avvalgono delle piattaforme messe a disposizione da altre stazioni appaltanti o enti concedenti, da centrali di committenza o da soggetti aggregatori, da regioni o province autonome, che a loro volta possono ricorrere a un gestore del sistema che garantisce il funzionamento e la sicurezza della piattaforma.

4. È fatto divieto di porre a carico dei concorrenti o dell'aggiudicatario eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme.

DATO ATTO che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (M.E.P.A.) e che con tale sistema l'individuazione dell'operatore economico può essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- *“Richiesta di offerta (RdO)”* grazie alla quale l'amministrazione può richiedere ai fornitori, selezionandoli liberamente tra quelli abilitati, diverse e ulteriori offerte personalizzate sulla base di specifiche esigenze;
- *“Trattativa Diretta”* rivolta ad un unico operatore economico, che consente di negoziare direttamente con un unico operatore economico riducendo notevolmente le tempistiche e consentendo così procedure più immediate nell'acquisto di qualsiasi bene o servizio;
- *“Confronto di Preventivi”*, una modalità di negoziazione del Mercato Elettronico MEPA che, a differenza della Trattativa diretta, può coinvolgere più Operatori Economici (OE);

RILEVATO che, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa, sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), gestito da Consip S.p.A., è presente la categoria per la P.A. e la sottocategoria specifica;

VISTI i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, proporzionalità, trasparenza e rotazione, indicati nelle Linee Guida n. 4, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 ed a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO l'Art. 12 – in rubrica - *Albi regionali* – della Legge 12 ottobre 2023, n. 12 - *Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*, il quale dispone:

1. È istituito, presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, i lavori, i servizi e le forniture, fatta eccezione per i servizi di ingegneria e architettura (SIA) di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma 1 dell'articolo 50, per i quali trova applicazione quanto previsto dal comma 2. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

2. È istituito presso l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, l'Albo Regionale Unico ove sono iscritti, ad istanza di parte, gli operatori economici ai quali possono essere affidati, con le modalità previste dall'articolo 50, comma 1, lettere b) ed e), del decreto legislativo n. 36/2023, i servizi di ingegneria e architettura. All'albo di cui al presente comma attingono gli enti di cui all'articolo 2.

3. Il principio di rotazione si intende rispettato dagli enti di cui all'articolo 2 facendo riferimento alle procedure di affidamento esperite da ciascuna stazione appaltante.

4. Nelle more della realizzazione della piattaforma digitale regionale di cui al comma 6 dell'articolo 4, le stazioni appaltanti che operano sul territorio regionale, per gli specifici affidamenti di cui all'articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, si avvalgono delle piattaforme informatiche esistenti alimentate con gli Albi di cui ai commi 1 e 2.

5. Con decreto del Dirigente generale del dipartimento regionale tecnico è emanato l'avviso pubblico per la costituzione degli Albi di cui ai commi 1 e 2.

6. Gli Albi di cui ai commi 1 e 2 sono dinamicamente aggiornati dal dipartimento regionale tecnico. Con apposito decreto, il Dirigente generale del DRT ne definisce le modalità di iscrizione e di aggiornamento”.

12. All’articolo 13 della legge regionale n. 12/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. I corrispettivi da porre a base di gara, per gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, sono calcolati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell’articolo 41, comma 15, e dell’allegato I.13 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nel rispetto del vigente decreto parametri emanato dal Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.”;

b) al comma 2 le parole “cui al decreto legislativo n. 163/2006, Allegato II A, categoria 12” sono sostituite dalle parole “architettura e ingegneria al decreto di cui al comma 1”; la parola “procedimento” è sostituita dalla parola “progetto”; le parole “Qualora, entro dieci giorni, da parte degli ordini professionali non pervenga risposta alla verifica richiesta, gli enti possono procedere ugualmente.” sono sostituite dalle parole “Il parere si intende reso favorevolmente qualora l’ordine interessato, entro dieci giorni dalla notifica, non abbia riscontrato la richiesta.”;

c) al comma 3, dopo le parole “stazioni appaltanti”, sono inserite le parole “, che intendano chiedere il parere di cui al comma 2,” e dopo la parola “disposizione” sono inserite le parole “del progetto”.

13. Alla legge regionale n. 12/2011 le parole “Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle parole “Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)”.

14. I decreti di cui ai commi 3 e 9 dell’articolo 5 ed ai commi 4 e 7 dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/2011, come introdotti dalla lettera b) del comma 5 e dal comma 9, sono emanati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle commissioni parlamentari competenti e della Commissione parlamentare d’inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia e della corruzione in Sicilia dell’Assemblea regionale siciliana.

15. Il decreto di cui al comma 6 dell’articolo 12 della legge regionale n. 12/2011, come modificato dal comma 11, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

VISTO l’art. 2 del D.D.G. 2195/2021 del 21 dicembre 2021 il quale statuisce che: è fatto obbligo agli Enti di cui all’articolo 2 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, ed ai Dipartimenti Regionali, per l’affidamento degli incarichi professionali di cui all’articolo 1 del presente decreto (in caso di non ricorso alle predette procedure di cui al D. L. 76/2020 come convertito con legge 120/2020 come da parere dell’ANAC del 4 agosto 2020) di attingere esclusivamente dall’Albo Unico Regionale allegato sub “A” di cui all’articolo 1 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal seguente art.6), rispettando i principi di cui all’art. 30, comma 1, agli art. 34 e 42 (conflitto di interesse) del codice dei Contratti, nonché del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti;

ATTESO che si rende necessario ed urgente affidare i servizi oggettivati, data l’obbligatorietà della tempistica prevista dal cronoprogramma procedurale;

VISTO l’art. 17 - in rubrica - Fasi delle procedure di affidamento - del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, il quale stabilisce che:

1. Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

2. In caso di affidamento diretto, l’atto di cui al comma 1 individua l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

VISTO l’art. 192 - in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure - del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale stabilisce che:

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano;

VALUTA la necessità di definire le modalità di scelta del contraente, i criteri di aggiudicazione, nonché agli altri elementi previsti dall'Art.192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i.;

DATO ATTO:

- che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei “*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione lavori, misura e contabilità*” dell’Intervento: “*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*”, Comune di Sant’ Angelo di Brolo” - C.U.P.: E87B86000000006;
- che l’oggetto del contratto è la realizzazione dei “*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione lavori, misura e contabilità*” dell’Intervento: “*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*”, Comune di Sant’ Angelo di Brolo” - C.U.P.: E87B86000000006;
- che l’importo del contratto è pari ad Euro 57.212,81, oltre oneri ed i.v.a.;
- che l’importo complessivo dell’affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di “*Procedura negoziata*”, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);
- che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento, ai sensi dell’art.41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 (comma introdotto dall’art. 14 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n.209/2024);
- che l’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art. 50 e dell’art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- che la modalità di selezione dei professionisti, avverrà attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - “*Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale*”, mediante i seguenti criteri:
 - professionisti ricadenti nel territorio Italiano;
 - professionisti iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12;
 - operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (facoltativa); operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità (facoltativa);
- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento;

RILEVATO che le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

DATO ATTO:

che l’esecuzione della prestazione in oggetto deve svolgersi nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi edilizia di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256 (GURI n. 183 del 8 agosto 2022) adottato nell’ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

che l’art. Art. 2 – in rubrica – *Ambito di applicazione* – dell’allegato II.4., “*Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza*”, statuisce che: “*La qualificazione è necessaria per gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro e per l’acquisizione di servizi e forniture d’importo pari o superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti. Non è necessaria la qualificazione per l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle*

centrali di committenza e dai soggetti aggregatori” e pertanto può procedere direttamente e autonomamente all'affidamento dell'appalto in oggetto;

che l'art. 50, comma 1, lett. e) del D.lgs n.36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento mediante *procedura negoziata senza bando*, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'[articolo 14](#);

PRESO ATTO:

che l'Allegato I.1 – “Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti (art. 13, comma 6 del Codice) al Decreto Legislativo 36/2023”, definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera h) - «*procedure negoziate*» - come: “h) «*procedure negoziate*», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto;

che ai sensi dell'art. 58 del Decreto Legislativo 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Decreto Legislativo 36/2023;

che nel caso di specie, trova applicazione quanto disposto dall'art. 54, comma 1, primo periodo, del D.lgs. 36/2023, il quale statuisce che: *l'aggiudicazione, con il criterio del prezzo più basso, di contratti di appalto di lavori o servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea che non presentano un interesse transfrontaliero certo, le stazioni appaltanti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 110, prevedono negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;*

che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: CCNL - Edili – Industria;

ATTESO che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del Decreto Legislativo 36/2023 e s.m.i., nonché quanto previsto dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 240013/2023 del 28/06/2023;

TENUTO CONTO

- ✓ che le procedure negoziate, sono contraddistinte da informalità e discrezionalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori qualificati, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;
- ✓ nel caso in esame di poter procedere con la scelta degli operatori con criteri facilmente misurabili e logicamente correlati agli effetti attesi sulla commessa, garantendo al contempo che siano oggettivi e non soggettivi nella selezione degli operatori economici;
- ✓ che l'obiettivo è quello di assicurare una valutazione imparziale e trasparente, basata su parametri misurabili e verificabili, al fine di ridurre al minimo il rischio di favoritismi o discriminazioni;
- ✓ che tali criteri debbano essere obiettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento, nonché in conformità ai principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- ✓ che questo approccio promuove l'equità e la competizione, assicurando che gli operatori economici siano selezionati sulla base del loro merito e delle loro competenze, anziché su valutazioni soggettive o parziali, favorendo così la selezione di operatori economici di elevata qualità e affidabili;
- che nel caso in esame, pertanto, risulta possibile procedere con la selezione degli operatori economici attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - " *Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale*”, mediante i seguenti criteri:
 - professionisti ricadenti nel territorio Italiano;
 - professionisti in possesso della Certificazione del sistema gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (facoltativa); operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità (facoltativa);

PRECISATO

che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4 e dell'art. 117 del "Codice dei Contratti Pubblici", per la sottoscrizione del contratto in oggetto l'appaltatore costituirà una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, di importo pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale derivante dall'offerta presentata dall'operatore economico nell'ambito della RDO su Acquisti in rete PA;

RICHIAMATO il Parere MIT n. 2449 del 17/04/2024, recante: *"Termine minimo ricezione offerte procedura negoziata sottosoglia"*, con il quale vengono fornite indicazioni relative al termine minimo di ricezione delle offerte relative ad appalti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, in caso di procedura negoziata senza pubblicazione del bando (art. 76 D.Lgs. n. 36/2023). Nello specifico precisa che: *"L'art. 76 del d.lgs. 36/2023, rubricato "Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando", non contiene la previsione di un termine minimo per la presentazione delle offerte da parte dell'operatore economico. Pertanto – visto l'art. 92, co. 4, d.lgs. 36/2023, per il quale "se nel corso della procedura di aggiudicazione la stazione appaltante richiede a un operatore economico un adempimento per il quale non è previsto un termine, tale termine è di dieci giorni, salvo che sia diversamente disposto dalla stessa stazione appaltante" – è nella discrezionalità della stazione appaltante decidere il predetto termine, tenendo conto della complessità della procedura"*;

ATTESO che per ultimo il Tar Lazio, con sentenza n. 4203 del 25 febbraio 2025, ha chiarito che, *nelle procedure negoziate senza pubblicazione di bando (art. 76 del D.lgs. 36/2023), non è previsto un termine minimo fisso per la presentazione delle offerte. Tuttavia, le stazioni appaltanti devono garantire tempi adeguati alla complessità dell'affidamento, come stabilito dall'art. 92 dello stesso decreto*;

ATTESO, altresì, che il Consiglio di Stato, Sez. V, con sentenza del 17/01/2025, n. 367 ha fornito chiarimenti su requisiti di qualificazione e modalità di avvalimento nelle procedure negoziate senza bando, con particolare riferimento all'iscrizione negli elenchi delle imprese di fiducia ed in particolare ha confermato la decisione del TAR, rilevando che nella procedura negoziata non è prevista una fase di prequalifica e che le attività preliminari, quali l'iscrizione all'elenco e il sorteggio, non costituiscono selezione tecnica;

VISTO l'Art. 1 – in rubrica – *Principio del risultato* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per:

a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;

b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva.

VISTO l'Art. 2 – in rubrica – *Principio della fiducia* – del D.Lgs n. 36/2023 il quale statuisce che:

1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di

diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'[articolo 15, comma 7](#).

VISTO il Comunicato del Presidente ANAC del 5 giugno 2024 recante: “Indicazioni in merito ai criteri di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure negoziate”;

RITENUTO opportuno e necessario, in ragione dei termini fissati dal decreto di finanziamento dei lavori *de quo* e che la procedura di gara in oggetto non risulta complessa, stabilire un termine di 7 giorni massimo per la ricezione delle offerte economiche e della relativa documentazione amministrativa,

PRESO ATTO della delibera ANAC – n. 582 del 13 dicembre 2023, contenente indicazioni volte a dare piena attuazione ai principi in tema di digitalizzazione, in ossequio a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, ove è disposto che le disposizioni in materia di digitalizzazione acquistano efficacia a partire dal 1° gennaio 2024;

VISTO lo schema di Lettera di invito / Disciplinare di gara ed i relativi allegati, come di seguito elencati:

- Allegato A - Domanda e dichiarazioni
- Allegato B - Dichiarazioni a corredo
- Allegato C - Dichiarazione flussi finanziari
- Allegato D - Schema DGUE
- Allegato E - Protocollo Legalità
- Allegato F - F23 per bollo
- Format offerta economica

RITENUTO che la scelta dei professionisti da invitare alla procedura di riferimento va effettuata tra quelli regolarmente iscritti al portale M.E.P.A. e tra quelli regolarmente iscritti all'Albo Unico Regionale dei professionisti di cui all'art. 12 della L.R. 12 luglio 2011 n. 12;

ATTESO che i professionisti individuati saranno destinatari della predisposta lettera d'invito/disciplinare di gara con le modalità, le forme e i tempi in essa indicati;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del Provvedimento, ai sensi degli articoli 5 e 6 della Legge regionale n°7/2019 del 21/05/2019, attestando la regolarità del procedimento e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa e della normativa anticorruzione e di non trovarsi inoltre in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto;

VISTO il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (alleg. 4/2 del D. Lgs. 118/2011);

RITENUTO di poter esprimere, in considerazione della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PRECISATO, ai fini e per gli effetti dell'art. 183, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento comporta impegni di spesa e, pertanto, viene trasmesso al responsabile del servizio finanziario dell'Ente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei Contratti Pubblici” in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la L.R. 12 ottobre 2023, n. 12, recante “Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”, pubblicata sulla G.U.R.S. n. 44 del 20/10/2023 – S.O.;

VISTA la L.R. n. 12/2011 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”;

VISTA la Legge 142/1990, come recepita dalla L.R. n. 48/1991 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

PROPONE

DI DARE ATTO che per l’espletamento della procedura di gara in oggetto questo Ente procederà autonomamente, attraverso la nomina di un Autorità di Gara monocratica, costituita da un Presidente (Responsabile dell’Area Urbanistica ed Infrastrutture, con funzioni dirigenziali) e da due soggetti in servizio presso questo Ente di cui uno con la funzione di segretario verbalizzante (R.U.P.) e uno con la funzione di testimone;

DI AVVIARE la “*Procedura negoziata, senza bando*” interamente telematica (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP) ai sensi dell’art. 25 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento ai sensi dall’art. 50, comma 1, lett. e) del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, *Codice dei Contratti Pubblici*, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 108 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i., applicando il criterio dell’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 54 comma 2 del D.L.gs. n. 36/2023 e s.m.i. (All.to II.2 - Metodo A), dell’appalto dei “*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione lavori, misura e contabilità*” dell’Intervento: “*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*”, *Comune di Sant’ Angelo di Brolo*” - C.U.P.: E87B86000000006, secondo quanto indicato negli Atti di Gara;

DI STABILIRE, in conformità all’art. 192 - *in rubrica - Determinazioni a contrattare e relative procedure* del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267:

- che il fine che si intende perseguire è la realizzazione dei “*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione lavori, misura e contabilità*” dell’Intervento: “*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*”, *Comune di Sant’ Angelo di Brolo*” - C.U.P.: E87B86000000006;
- che l’oggetto del contratto è la realizzazione dei “*Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alla Direzione lavori, misura e contabilità*” dell’Intervento: “*Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino*”, *Comune di Sant’ Angelo di Brolo*” - C.U.P.: E87B86000000006;
- che l’importo del contratto è pari ad Euro 57.212,81, oltre oneri ed i.v.a.;
- che l’importo complessivo dell’affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all’art. 50, comma 1, lett. e) del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'[articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78](#), recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*, e quindi ai sensi della citata norma, si può provvedere alla scelta del contraente a mezzo di “*Procedura negoziata*”, interamente telematica, (attraverso la piattaforma MEPA-CONSIP);
- che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b), i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento, ai sensi dell’art.41 comma 15-quater del D.Lgs. 36/2023 (comma introdotto dall’art. 14 comma 1 lett. i) del D.Lgs. n.209/2024);
- che l’aggiudicazione della procedura in oggetto avverrà ai sensi del combinato disposto del comma 4 dell’art. 50 e dell’art. 108 del Codice, con il criterio del minor prezzo;
- che la modalità di selezione dei professionisti, avverrà attraverso gli elenchi del Mercato della Pubblica Amministrazione CONSIP-MEPA BANDO - “*Servizi professionali di progettazione di opere di ingegneria civile e industriale*”, mediante i seguenti criteri:
 - professionisti ricadenti nel territorio Italiano;
 - professionisti iscritti all’Albo unico regionale dei professionisti di cui all’art. 12 della L.R.12 luglio 2011 n. 12;
 - operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015, in corso di validità (facoltativa); operatori economici in possesso della Certificazione del sistema gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2015, in corso di validità (facoltativa);

- che la forma del contratto è quella prevista dal comma 1 del *Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*;
- che le clausole ritenute essenziali sono quelle contenute nel presente atto e nella documentazione della procedura di affidamento;

DI APPROVARE la Lettera di Invito/Disciplinare di gara con i seguenti allegati:

- Allegato A - Domanda e dichiarazioni
- Allegato B - Dichiarazioni a corredo
- Allegato C - Dichiarazione flussi finanziari
- Allegato D - Schema DGUE
- Allegato E - Protocollo Legalità
- Allegato F - F23 per bollo
- Format offerta economica

DI DARE ATTO che i suddetti allegati risultano depositati agli atti d'ufficio;

DI DARE ATTO, altresì, che nell'adozione del presente atto:

- non si incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- non si è in conflitto d'interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

DI STABILIRE che nell'ambito della procedura in oggetto il Comune di Patti detiene il ruolo di Titolare e Responsabile del trattamento dei dati;

DI DARE ATTO che la somma di Euro 35,00 necessaria per il pagamento del contributo ANAC a carico della Stazione Appaltante, ai sensi della Delibera n. 30 dicembre 2024, n. 598 è prevista nel quadro economico dell'intervento;

DI DARE ATTO che alla relativa si farà fronte con i fondi di cui al D.D.G. n.1120/2025 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'Ambiente e disponibile alla *Missione 08 – Programma 02 – Titolo 2 - Macroaggregato 02 - Capitolo 733/1 – bilancio pluriennale 2025/2027*;

DI DEMANDARE al RUP:

- anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., compresa la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul profilo del Committente, di tutti i provvedimenti attinenti alla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 90 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

DI DARE ATTO, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990 e della L.R. n. 7/2019 e s.m.i. sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione Distaccata di Catania, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'Ente per tutti gli eventuali adempimenti gestionali di competenza;

DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

***Il Responsabile del Procedimento
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO***

IL DIRIGENTE
AREA URBANISTICA E INFRASTRUTTURE

Vista la superiore proposta e ritenutala meritevole di approvazione;
Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta del provvedimento in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Visto lo Statuto;

Visto l'O.R.EE.LL.;

DETERMINA

Di approvare la proposta sopra riportata avente a oggetto: **Piano di Sviluppo e Coesione Sicilia 2014 – 2020 – Sezione Speciale 2 – Operazione SI_1_ 24304, “Progetto per il Consolidamento delle località Casalotto - S. Antonino”, Comune di Sant’ Angelo di Brolo”. C.U.P.: E87B86000000006.- “Procedura negoziata” ai sensi dell’art. 50 comma 1, lett. e) del Decreto Legge 31 Marzo 2023, n.36, per l’affidamento dei Servizi Tecnici di Architettura ed Ingegneria relativi alle prestazioni di Direzione lavori misura e contabilità. Decisione a contrarre ai sensi dell'Art. 17, commi 1 e 2 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei Contratti Pubblici e dell'Art. 192 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.**

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Sant'Angelo di Brolo, 09/10/2025

Il Responsabile dell'Area
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Visto di regolarità tecnica

sulla determinazione in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 *bis*, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/2000.

Sant'Angelo di Brolo lì, 08/10/2025

Il Dirigente
f.to SCAFFIDI TINDARO PINO

Visto di copertura finanziaria

Sulla determinazione in oggetto, il sottoscritto attesta:

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi art. 151, comma 5°, del D. Lgs. n.267/2000 e successive integrazioni e modifiche della L.R. n. 23/98, ed ai sensi della Circolare Ministero dell'Interno F.L. n. 25/97 dell'01/10/1997.

Sant'Angelo di Brolo lì, 09/10/2025

Il Dirigente dell'Area Finanziaria
f.to Dott.ssa Amalia Amaina

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

